



Il Presidente

Omissis

Fasc. URAV n. 2971/2022

Oggetto: *Omissis* - Quesito interpretativo sull'art. 27 d.lgs. 33/2013 e definizione di importo "corrisposto" (rif. nota prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*).

Con la nota in oggetto, è stata posta una questione di carattere interpretativo ovvero se ai fini delle pubblicazioni di cui all'art. 27 d.lgs. 33/2013, per assicurare la completezza dei dati afferenti all'importo "corrisposto", sia necessario pubblicare – quale dato obbligatorio - l'importo impegnato o il liquidato, al momento dell'effettiva erogazione.

In relazione al quesito posto, in via generale, si rappresenta che l'Autorità, con Deliberazione n. 468/2021, ha formalizzato le Linee guida in merito all'applicazione degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013). Con tale provvedimento, l'Autorità ha inteso dare indicazioni di carattere generale, che sostituiscono gli orientamenti in precedenza espressi nella delibera n. 59/2013 e delibera n. 618/2019, per l'applicazione della disciplina della trasparenza agli atti di concessione di benefici economici comunque denominati.

Nella Delibera 468/2021, l'Autorità ha innanzitutto tenuto distinti i diversi obblighi previsti dalle disposizioni citate. Invero, l'art. 26:

- comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 dispone la pubblicazione degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- comma 2, prevede la pubblicazione degli atti di concessione dei benefici superiori a mille euro nel corso dell'anno solare nei confronti di un unico beneficiario;
- comma 3, aggiunge che tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti in questione.

Il successivo art. 27 precisa poi gli elementi informativi che devono necessariamente essere pubblicati con riferimento agli atti di cui al comma 2 cit.. Per le predette pubblicazioni è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, comma 1).

Alla luce delle indicazioni fornite dall'Autorità, in sintesi, le amministrazioni saranno dunque tenute a pubblicare:

- 1) Criteri e modalità
con adempimento Tempestivo - art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013



- 2) Atti di concessione dei sussidi, contributi, sovvenzioni o vantaggi economici comunque denominati con adempimento Tempestivo - art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e art. 27, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
- 3) Atto di modifica o revoca della concessione da pubblicarsi insieme (stessa pagina) al provvedimento di concessione cui la revoca e modifica si riferisce – cfr Delibera ANAC 468/2021

con le seguenti precisazioni:

- ✓ sono oggetto di pubblicazione, solo gli atti con cui è disposta l'erogazione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari. (cfr. delibera citata)
- ✓ tale pubblicazione è condizione legale di efficacia dell'atto di concessione
- ✓ la pubblicazione è solo per importi superiori a mille euro per anno solare per beneficiario
- ✓ a pubblicare è l'amministrazione effettivamente competente a decidere sull'attribuzione del contributo e ad adottare il provvedimento concessorio
- ✓ è esclusa la pubblicazione degli atti contabili di impegno e di liquidazione con cui le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili vengono concessi (ad esempio, sono escluse le determinazioni con cui si dispone l'impegno di spesa delle misure da realizzare)
- ✓ è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati
- ✓ ove i dati e le informazioni siano già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti, le amministrazioni possono, al fine di evitare eventuali duplicazioni, sostituire la suddetta pubblicazione nella sezione relativa agli aiuti e sovvenzioni di AT con un collegamento ipertestuale al citato Registro
- ✓ in merito alla modalità seguita per l'individuazione del beneficiario, sono oggetto di pubblicazione gli Avvisi pubblici da pubblicare sul sito dell'amministrazione/ente concedente con cui sono descritti almeno i requisiti per poter fruire del beneficio e per determinare la graduatoria dei beneficiari sulla base di punteggi attribuiti. Nell'avviso devono altresì comparire le modalità per la presentazione dell'istanza in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti di cui all'art. 26, co. 1.

e con particolare riferimento a ciascun atto di concessione, si precisa che la pubblicazione dovrà riferirsi ai seguenti dati informazioni:

- ✓ Anno: Anno di pubblicazione del provvedimento
- ✓ Beneficiario: no nominativi ove dalla pubblicazione sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
- ✓ Importo: Importo liquidato
- ✓ Identificativo della norma: Norma o titolo a base dell'attribuzione – anche mediante link ai dati pubblicati ex art. 26, co. 1

Pertanto, in riscontro al quesito posto, si ritiene che ai fini delle pubblicazioni obbligatorie di cui all'art. 27 d.lgs. 33/2013, per assicurare la completezza dei dati afferenti all'"importo corrisposto", si debba far riferimento all'"importo liquidato".

Ovviamente l'amministrazione, ai fini di una maggior trasparenza, ha sempre la facoltà di pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore come obbligatori ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 33/2013. E' dunque colta favorevolmente l'iniziativa rappresentata dall'istante di inserire, in una colonna separata, anche la voce di importo "impegnato" o da pagare, oltre all'importo liquidato per maggior chiarezza di informazioni da rendere al cittadino.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 10 luglio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente